



MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 32-TER, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE L'ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARI (ACF)

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il quale rimette ad un regolamento adottato dalla Consob nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo II-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie nonché i criteri di composizione dell'organo decidente (comma 2) e l'individuazione dei soggetti nei cui confronti la Consob esercita la propria attività di vigilanza tenuti ad aderire ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali (comma 1);

VISTA la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, con la quale è stato istituito l'Arbitro per le Controversie Finanziarie ed è stato adottato il regolamento, successivamente modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021, di attuazione dell'articolo 32-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 1, del predetto regolamento, secondo cui "*L'Arbitro conosce delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, nonché degli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e dalle relative disposizioni attuative, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013*";

VISTO il decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 30, riguardante la "*Attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937*";

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera c), del richiamato decreto legislativo del 10 marzo 2023, che ha abrogato l'articolo 50-quinquies, già contenuto della parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relativo alla "*Gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali*";

VALUTATA l'opportunità di confermare in capo all'Arbitro per le Controversie Finanziarie la competenza a conoscere delle controversie tra investitori e fornitori di servizi di *crowdfunding* relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti degli investitori anche nel vigore del regolamento (UE) 2020/1503 e delle relative disposizioni attuative;

VISTA la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE;

VISTO il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante la “*Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)*”.

Art. 1

(Modifiche del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 e successive modificazioni, concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie)

1. Al regolamento adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel Capo I,

A) all'articolo 2:

i) dopo la lettera *c-bis*) è inserita la seguente lettera:

“*c-ter*) “Regolamento (UE) n. 2020/1503”, il Regolamento (UE) n. 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937;”

ii) alla lettera *h*), dopo il quarto trattino “i gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali di cui all'articolo 50-quinquies del TUF;” è aggiunto il seguente “i fornitori di servizi di *crowdfunding* autorizzati ai sensi dell'articolo 4-*sexies.1* del TUF;”;

B) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole “nella parte II del TUF” sono aggiunte le parole “e nel Regolamento (UE) n. 2020/1503 e nelle relative disposizioni attuative”.

2. La presente delibera è pubblicata nel sito *internet* della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

IL PRESIDENTE

firma 1